

REGOLAMENTO (CE) N. 501/2009 DEL CONSIGLIO

del 15 giugno 2009

che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga la decisione 2009/62/CE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2009 il Consiglio ha adottato la decisione 2009/62/CE che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 ⁽²⁾, che stabilisce l'elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica tale regolamento.
- (2) Il Consiglio ha fornito alla totalità delle persone, dei gruppi e delle entità, per i quali ciò si è rivelato praticamente possibile, la motivazione del loro inserimento nell'elenco di cui alla decisione 2009/62/CE. Nel caso di una persona le è stata fornita una modifica della motivazione nel marzo 2009.
- (3) Mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, il Consiglio ha informato le persone, i gruppi e le entità figuranti nell'elenco di cui alla decisione 2009/62/CE di avere deciso di mantenerli nell'elenco. Il Consiglio ha altresì informato le persone, i gruppi e le entità in questione della possibilità di presentare una richiesta volta ad ottenere la motivazione del Consiglio per il loro inserimento nell'elenco, a meno che una motivazione non sia già stata loro comunicata.
- (4) Il Consiglio ha riesaminato integralmente l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001, come prescritto dall'articolo 2, paragrafo 3, dello stesso. A tale riguardo ha tenuto conto delle osservazioni presentate al Consiglio dalle persone interessate.

- (5) Il Consiglio ha stabilito che non esiste più alcun motivo per mantenere talune persone nell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001 e che l'elenco deve essere adattato di conseguenza.
- (6) Il Consiglio ha concluso che le altre persone, gruppi ed entità elencati nell'allegato del presente regolamento sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per combattere il terrorismo ⁽⁴⁾, che è stata presa una decisione nei loro confronti da parte di un'autorità competente ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, di tale posizione comune, e che essi dovrebbero continuare ad essere soggetti alle misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001.
- (7) È opportuno aggiornare di conseguenza l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 è sostituito dall'elenco figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

La decisione 2009/62/CE è abrogata.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 15 giugno 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KOHOUT

⁽¹⁾ GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

⁽²⁾ GU L 23 del 27.1.2009, pag. 25.

⁽³⁾ GU C 136 del 16.6.2009, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.

